

Osserva che queste non erano state denunciate nella prima querela presentata per i maltrattamenti in data 7 ottobre 2017, ma rappresentate solo in modo generico nelle sommarie informazioni testimoniali del 15 novembre 2017 e in quelle dell'11 marzo 2018, laddove aveva evidenziato i rapporti non consenzienti in un imprecisato arco temporale tra il 2003 e il dicembre 2016. In particolare, la donna aveva riferito il primo episodio al 2003 e l'ultimo a oltre un anno prima dell'effettiva denuncia dei fatti avvenuta nel marzo 2018.

Con il secondo denuncia la carenza di motivazione del reato di violenza sessuale, perché i Giudici di merito si erano limitati a riportare le dichiarazioni rese dalla vittima nella denuncia e nei successivi due verbali di sommarie informazioni, senza alcuna valutazione critica.

Con il terzo lamenta il vizio di motivazione quanto all'apprezzamento della prova della violenza sessuale.

Dagli atti acquisiti al procedimento non era emerso alcun riscontro oggettivo comprovante la responsabilità penale.

Registra delle contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalla donna nelle diverse fasi.

Ricorda che la stessa aveva riferito che gli episodi di violenza sessuale subiti nel corso di ventitré anni di convivenza con il compagno erano ascrivibili a un approccio sessuale impulsivo nell'ambito di un normale rapporto di coppia. Tuttavia, alla domanda dei Carabinieri se avesse avuto la necessità di assecondare i rapporti sessuali per evitare reazioni impulsive o violente o addirittura costrizioni, aveva risposto che non ricordava il numero preciso di rapporti non consenzienti, ma reputava che fossero stati circa quindici nel periodo dal 1994 al 2017. L'ultimo approccio risaliva al 2016, ma non aveva avuto rapporti sessuali perché era infortunata per una caduta domestica, il che confermava le modalità di espressione della vita sessuale di coppia.

Lamenta che la Corte territoriale aveva ommesso un'attenta verifica delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, limitandosi a far proprie le conclusioni del Giudice di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'imputato non ha contestato la condanna per il reato di maltrattamenti, ma solo per il reato di violenza sessuale, ignorando che il capo d'imputazione reca la specifica violazione dell'art. 609-septies, quarto comma, n. 4 cod. pen. che consente la procedibilità d'ufficio se il fatto di violenza sessuale è connesso con un altro delitto, quale appunto quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi, per il quale si deve procedere d'ufficio. Pertanto, gli argomenti della prima censura,





che sembra siano stati dedotti solo con il ricorso per cassazione, non hanno base legale.

La seconda e la terza doglianza ineriscono all'accertamento di responsabilità e non si confrontano affatto con la sentenza impugnata.

La vittima è stata ritenuta pienamente attendibile, perché ha reso, nelle varie fasi, dichiarazioni del tutto sovrapponibili, scevre da risentimento nei confronti dell'imputato, lineari e prive di contraddizioni, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, nonché riscontrate, quanto ai maltrattamenti, dai precisi racconti delle figlie e dalle plurime annotazioni di servizio delle Forze dell'ordine. Quanto alle violenze sessuali, la donna aveva dapprima dichiarato di aver subito rapporti non voluti in circa quindici occasioni, poi, chiamata a circostanziare le affermazioni, aveva raccontato di vari episodi, il primo episodico nel 2003, a bordo di un furgone, gli altri nel 2004, nel 2006, nel 2009 e nel 2016. Quelli descritti non erano stati tuttavia gli unici episodi. Ne erano successi altri ancora e le modalità erano state sempre le stesse.


Il compagno ubriaco le aveva imposto i rapporti sessuali che lei aveva subito per paura di essere picchiata. I rapporti erano avvenuti sempre sotto minaccia e con la forza. Di qui la condanna per la violazione dell'art. 609-*bis* cod. pen.

La decisione della Corte di appello è immune da censure e perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante, quando sia provato, come nella specie, che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della capacità di reazione, per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, sussistendo in tal caso la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 275947-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammerende.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 24 gennaio 2022

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Giovanni Liberati



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

